



COMUNE DI CREMONA

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI nell'ambito del PNRR Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007. ADDENDUM A RETTIFICA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO E DEL SUCCESSIVO ADDENDUM PROT. 64222/2024 E 25092/2025 relativi agli interventi nell'ambito del PNRR Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007

SCRITTURA PRIVATA

TRA:

La dott.ssa Eugenia Grossi, nata a Cremona il 04.12.1972, domiciliata per la carica in Cremona, in piazza del Comune n. 8, la quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cremona, con sede in Piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197) (**di seguito COMUNE**) nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali; autorizzata alla stipula del presente contratto in forza del provvedimento di nomina sindacale n. 53361 del 26.06.2024.

e

Don Pier Luigi Codazzi, nato a Cremona il 09.03.1956, nella sua qualità di legale rappresentante, di Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2270 del 1.12.2023 si è proceduto all'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione relativamente al PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta. CUP D14H22000640007 .

- con determinazione dirigenziale n. 576 del 12.04.2024 vi era la presa d'atto dei lavori della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte presentate per la procedura aperta per co-progettazione e veniva individuata la Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop. quale partner con il quale il Comune di Cremona avrebbe avviato la co-progettazione .
- con determina dirigenziale n. 1209 del 10.07.2024 si è proceduto all'approvazione del documento finale della Co-Progettazione, all'affidamento del servizio alla Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop. E all'approvazione dello schema di contratto. .
- che il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario è stato verificato con esito positivo;
- Che il contratto di appalto di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO relativo agli interventi nell'ambito del PNRR Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007, veniva sottoscritto digitalmente dalle parti e acquisito al Protocollo generale dell'Ente n. 64222 del 06/08/2024.
- che a seguito di successivi approfondimenti circa l'aliquota IVA da applicarsi – 22% e non come erroneamente previsto nell'art. 3 del contratto al 10% - si procedeva con un primo addendum al contratto già sottoscritto e acquisito al Protocollo generale dell'Ente n. 64222 del 06/08/2024;
- l'addendum veniva acquisito al Protocollo generale dell'Ente n. 25092 del 19/03/2025 .

Considerato che

- invece di rubricare l'affidamento degli interventi in oggetto come “*Convenzione di coprogettazione*”, per mero errore materiale nel contratto di cui in premessa si parla di “*Contratto di appalto*”, trattandosi invece palesemente di procedura di coprogettazione come si evince chiaramente da tutti gli atti relativi all'affidamento de quo e sopra richiamati, con la conseguente necessità di procedere alla relativa rettifica.

Considerato altresì

- che da successivi e ulteriori approfondimenti, le risorse economiche della progettualità, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, si è definito siano da ricondurre a contributi e non a prezzi e corrispettivi per prestazione di servizi e, pertanto, l'IVA risulta non dovuta, con la conseguente necessità di rettificare in tal senso l'art. 3 del contratto prot. n. 64222 del 06/08/2024 e il relativo addendum prot. n. 25092 del 19/03/2025;

Rilevato

- che con determinazione dirigenziale n. del si prendeva atto dell'errore materiale intercorso rubricando l'affidamento degli interventi in oggetto come "contratto di appalto" anziché correttamente come "*convenzione di coprogettazione*", procedendo ad approvare uno schema di addendum recante la rettifica di tale errore materiale e stabilendo contestualmente lo svincolo della fideiussione prevista dall'art. 8 del contratto di appalto;

- che con la medesima determina si procedeva altresì ad approvare con il medesimo schema di addendum la rettifica dell'art. 3 del contratto, prevedendo che le risorse economiche della progettualità sono da ricondurre a contributi e non a prezzi e corrispettivi per prestazione di servizi e pertanto l'IVA risulta non dovuta.

In esecuzione della determinazione n. del sopra citata

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente addendum si rettifica per errore materiale- indi ora per allora- il contratto prot. n. 64222 del 06/08/2024 e il relativo addendum prot. n. 25092 del 19/03/2025- già sottoscritti digitalmente tra le parti- con

riferimento alla rubricazione dell'affidamento degli interventi nell'ambito del PNRR Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007, correttamente da intendersi come **“Convenzione di coprogettazione”** e non come **“Contratto di appalto”** come invece erroneamente riportato.

2. Si procede altresì alla rettifica ora per allora del contratto prot. n. 64222 del 06/08/2024 e del relativo addendum prot. n. 25092 del 19/03/2025-già sottoscritti digitalmente tra le parti – con riferimento all'art. 3 specificandosi che le risorse economiche della progettualità pari ad euro 1.020.000, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre a contributi e non a corrispettivi per prestazione di servizi, pertanto ogni riferimento all'IVA, in quanto risulta non dovuta, è erroneo e da intendersi come non effettuato.

3. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente attuatore partner la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente erogatore partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente erogatore partner maggiori spese.

Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti.

4- Per quanto non espressamente rettificato con il corrente addendum restano fermi i contenuti di cui al contratto prot. n. 64222 del 06/08/2024 e

al relativo addendum prot. n. 25092 del 19/03/2025 già sottoscritti digitalmente tra le parti.

COMUNE DI CREMONA

Firma digitale della _dott.ssa Eugenia Grossi_____

Servizi per l'Accoglienza Soc. Coop.

Firma digitale del sig._Don PierLuigi Codazzi_____

Cremona _____

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. e i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale".